

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1235/93 relativo alla fornitura alle popolazioni dell'Albania di carne bovina di intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione per la fornitura di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'Albania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93 della Commissione<sup>(2)</sup> ha previsto le modalità generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1235/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità specifiche per la fornitura della carne bovina di intervento;

considerando che le autorità albanesi incontrano difficoltà di magazzinaggio e che conseguentemente chiedono di intervallare le consegne delle quantità restanti da consegnare;

considerando che, tenuto conto dei crediti di bilancio e degli impegni suppletivi richiesti all'aggiudicatario, occorre prevedere altre condizioni per il pagamento della fornitura e la liberazione delle garanzie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1235/93 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1993.

1) All'articolo 2, la data del « 31 agosto 1993 » è sostituita dalla data del « 10 ottobre 1993 ».

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

*« Articolo 3 bis*

In deroga all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 309/93, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario, alla data della presa in carico totale di ogni parte del lotto, l'importo equivalente alle spese di fornitura per le quantità in questione su presentazione della prova della costituzione di una garanzia di pagamento a favore dell'organismo di intervento di un importo uguale a quello del pagamento da ricevere.

La garanzia di pagamento è liberata per le quantità per le quali i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 309/93 sono stati presentati all'organismo di intervento. »

3) È inserito il seguente articolo 3 ter:

*« Articolo 3 ter*

In deroga all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 309/93, la garanzia di fornitura è liberata quando l'aggiudicatario fornisce la prova, per ogni parte del lotto, del rispetto dei suoi obblighi. »

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.

(3) GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 34.